

## **Quale futuro per l'ex brigatista Baragiola Lojacono?**

Risposta del 19 febbraio 2019 all'interpellanza presentata l'8 febbraio 2019 da Boris Bignasca, Jacques Ducry e Sebastiano Gaffuri

*Gli interpellanti si attengono al testo.*

**ZALI C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO** - Le domande sono le seguenti:

*1. Chi fu Consigliere di Stato a capo del Dipartimento di polizia, degli interni e di giustizia ai tempi dell'accaduto?*

Al momento dei fatti – parliamo del 1988 – a capo dei Dipartimenti degli interni e della giustizia vi era il Consigliere di Stato Pietro Martinelli, mentre il compianto Consigliere di Stato Giuseppe Buffi era a capo dei Dipartimenti di polizia e della pubblica educazione.

*2. Quali erano i rapporti tra l'allora Governo, rispettivamente i singoli Consiglieri di Stato e la famiglia Baragiola?*

Nessuno. Illazioni mai comprovate a proposito di presunti rapporti vennero smentite durante la sessione parlamentare del 20 giugno 1988 dall'allora Presidente del Governo Claudio Generali.

*3. Come è possibile che un terrorista ricercato internazionalmente abbia ricevuto il passaporto svizzero? Quali verifiche vennero svolte?*

Su questo punto il Consiglio di Stato di allora aveva risposto il 14 dicembre 1988 ad un'interrogazione dei deputati Gianfranco Soldati e Renzo Quadri segnalando che la disposizione transitoria di cui all'art. 57 cpv. 8 lett. a) della Legge sulla cittadinanza, in vigore dal 1985, prevedeva il diritto al conferimento automatico della cittadinanza elvetica alle persone nate dopo il 1953 e aventi un genitore di nazionalità svizzera, il che era il caso per la madre di Baragiola. Non occorre quindi alcuna verifica; la cittadinanza elvetica era un diritto automatico, si otteneva ope legis a questa condizione.

*4. Per quali capi d'accusa è stato processato e condannato Baragiola in Svizzera?*

Baragiola è stato condannato il 6 novembre 1989 dalle Corte delle Assise criminali di Lugano alla reclusione perpetua per correttezza nell'assassinio del giudice Tartaglione e per ripetuto tentativo di rapina alla Banca nazionale delle comunicazioni di Roma, mentre fu prosciolto dall'accusa del tentato assassinio del giudice Vincenti e da uno dei quattro tentativi di rapina. In sede di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale venne confermato il giudizio di colpevolezza, ma la pena venne ridotta a diciassette anni di reclusione per effetto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1990, di una nuova versione più mite dell'art. 112 del Codice penale svizzero sull'assassinio che non prevedeva più la reclusione perpetua come unica pena nel caso si comprovasse l'assassinio, ma introduceva invece una forchetta di pena avente un minimo di dieci anni di reclusione e la reclusione perpetua come massimo. La sentenza della Corte di cassazione e revisione penale è stata poi confermata dal Tribunale federale con la sentenza pubblicata in DTF 117 IV 369. In ossequio alle norme e in tema di esecuzione della pena, che prevedono lo sconto di un terzo, Baragiola ha poi effettivamente scontato undici anni di reclusione.

5. *Vi sono stati altri procedimenti, oltre a quello per cui è stato processato, aperti nei suoi confronti in Svizzera? In caso affermativo, come si sono chiusi? Rispettivamente vi sono incarti ancora aperti nei suoi confronti?*

No, non vi sono altri procedimenti.

BIGNASCA B. - Ringrazio il presidente del Consiglio di Stato per aver risposto a fatti precedenti la sua nomina. Chiedo che ci siano date le risposte per iscritto. Non posso essere soddisfatto della risposta perché risulta, sia da fonti scritte, sia da fonti verbali che il brigatista sia stato perseguito per gravissimi reati commessi in Italia ma che non sia stato perseguito per altri altrettanto gravi reati e che vi siano incarti che non sono stati chiusi.

DUCRY J. - Vorrei aggiungere qualcosa, a complemento di quanto appena detto dal collega Bignasca. Dopo l'arresto di Baragiola avvenuto l'8 giugno 1988 in un ristorante di Lugano, furono notificati diversi reati commessi sul suolo straniero, in particolare a Roma. Il giudice istruttore Priore e il pubblico ministero (PM) contattarono la Magistratura svizzera affinché la medesima gli potesse notificare gli stessi reati, visto che già allora non poteva essere estradato. Ricordo che i reati comprendevano la partecipazione al rapimento di Aldo Moro e l'assassinio di parte della sua scorta. Nel novembre del 1989 fu condannato in Ticino per l'assassinio del giudice Tartaglione. Il Governo dovrebbe delucidarci su cosa ne è stato delle notifiche fatte il 9 giugno del 1988 e ribadite di seguito nell'ambito dell'inchiesta dell'allora Procura pubblica sottocenerina. Sappiamo che in Italia Alvaro Lojacono-Baragiola è stato condannato nell'ambito dei processi Moro quater e Moro quinquies.

Conosciamo bene l'esistenza del principio del ne bis in idem. Vorremmo sapere se questo principio è stato applicato da chi aveva o da chi ha la competenza in Ticino (il settore giudiziario o il Ministero pubblico). Mi chiedo se la decisione è stata formalizzata con un atto scritto che avrebbe come eventuale conseguenza l'abbandono del procedimento svizzero per gli stessi fatti per i quali Alvaro Lojacono Baragiola è stato condannato in contumacia in Italia.

Sostengo la richiesta del collega Bignasca. Bisognerà rivolgersi agli archivi della Magistratura e forse scrivere al Procuratore generale Pagani o al presidente del Tribunale penale cantonale o ancora al presidente del Tribunale d'appello chiedendo loro che fine hanno fatto le notifiche di reato subite da Baragiola nel 1988. Sono esistite sia in Ticino sia in Italia, quindi dove sono?

Sono parzialmente soddisfatto della risposta all'interpellanza ma manca una chiara risposta a tutta la parte finale dell'atto che resta tuttora inquietante.

*Parzialmente soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*